

Bonus Bebè e istruzioni Inps

L' Inps, con il messaggio n. 4845 del 17 Luglio 2015 , ha fornito le istruzioni operative sull'assegno di natalità , previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014 , n. 190.

L'Istituto di Previdenza , nel richiamare integralmente quanto detto nella circolare n. 93/2015 , ha precisato che l'assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità, secondo le indicazioni presenti nel messaggio stesso.

.....

Qui di seguito le principali precisazioni e istruzioni operative, indicate dall'Inps nella circolare in oggetto.

Precisazioni e istruzioni operative

L'Inps in primo luogo ricorda che , come previsto dalle disposizioni normative , la gestione e la liquidazione delle domande sono di competenza dell'Istituto che provvede al pagamento mensile dell'assegno , il cui importo è pari a 80 euro se l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l'ISEE non supera i 7.000 euro annui.

Nel richiamare poi integralmente i contenuti della circolare n.93/2015 l'Istituto precisa che l'assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità, secondo le indicazioni che seguono.

Con riferimento all'evento adozione , premesso che è prevista la possibilità di presentare la domanda anche in occasione dell'affidamento preadottivo, occorre avere presente che:

- 1) i genitori affidatari che hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell'adozione del minore medesimo.
Rimane fermo che le mensilità concesse per l'affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;
- 2) i genitori affidatari che non hanno richiesto l'assegno in occasione dell'affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell'adozione.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Si precisa che, una volta intervenuta l'adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all'assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione, se la domanda è presentata tempestivamente così come disposto al paragrafo 5 della citata circolare n.93/2015.

L'Inps precisa che in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento.

Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l'adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell'assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi.

Con riferimento all'eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell'affidatario.

Si ribadisce al riguardo che l'assegno è richiesto e concesso ora ai genitori ora all'affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l'affidatario. Quindi è possibile che:

- 1) i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l'affidatario: in tale caso, l'affidatario può richiedere l'assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso.
Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell'affidamento temporaneo) per le mensilità residue.
Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;
- 2) i genitori non abbiano richiesto l'assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l'affidatario: in tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

dell'affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d'origine.

La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell'affidamento temporaneo e l'assegno decorre dal mese successivo dal termine dell'affidamento temporaneo.

Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell'affidamento temporaneo.

Nel caso di affidamento temporaneo l'affidatario può far richiesta dell'assegno anche nel caso in cui non l'abbiano precedentemente fatto i genitori.

Funzioni procedurali : gestione allegati

La procedura di gestione delle domande di assegno di natalità è stata implementata con un'ulteriore funzione per l'allegazione di documenti.

Gestione Pagamenti

L'Inps ha chiarito che la prima liquidazione, avverrà entro la fine del corrente mese di luglio, e comprenderà anche le eventuali mensilità arretrate spettanti.